



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Si ritiene, pertanto, che, ove siano rispettate tali condizioni, il veicolo sul quale è installato il dispositivo mobile per il rilevamento della velocità in movimento, a questo inscindibilmente legato per ragioni di funzionalità e taratura, possa essere oggetto di un contratto di comodato d'uso gratuito stipulato con la società che fornisce l'apparecchiatura.

Resta inteso che, nei casi in cui il veicolo rimanga nella disponibilità della polizia locale per un periodo superiore a quello indicato nell'art. 94, comma 4-bis, CdS, si applicano le disposizioni ivi contenute, secondo quanto indicato nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale della Motorizzazione, n. 12291 del 22.05.2015.

Quanto al secondo aspetto, relativo alla visibilità della postazione di controllo, come correttamente evidenziato, il paragrafo 7.4 della citata direttiva del Ministro dell'Interno prevede espressamente che le disposizioni sulla segnalazione e visibilità della postazione di controllo non si applichino ai dispositivi di rilevamento della velocità mobili, installati a bordo dei veicoli, per la misura della velocità in modalità dinamica.

In tal senso dispone anche il decreto interministeriale del 15 agosto 2007 che, nel dare attuazione al dettato della norma primaria, disciplinando le modalità di impiego delle postazioni di controllo con regole per la loro segnalazione e visibilità, nell'ultimo "considerato", dichiara espressamente che "*l'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità stazionate lungo la rete stradale*", escludendo, per tale ragione, l'applicazione delle disposizioni ivi contenute ai dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocità.

Del resto, è lo stesso significato del termine "*postazione*" che richiama una stretta connessione con il suolo e, quindi, con la strada, tale per cui tale tipologia di accertamento, che presuppone la mobilità del dispositivo di controllo e la mancanza di punti di riferimento sulla strada, venga coerentemente sottratta alle regole sulla presegnalazione e visibilità proprie delle postazioni fisse.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Ciò premesso, in mancanza di tale obbligo, si ritiene che la vettura sulla quale è installato il dispositivo in argomento possa anche non avere la livrea dell'organo di polizia procedente.

IL DIRETTORE CENTRALE

[Handwritten signature]
Sgalla

[Handwritten signature]